

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi

Bergamo, 14 dicembre 2020

AI SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO N. 41/2020

FATTURA ELETTRONICA

NUOVE SPECIFICHE TECNICHE E NOVITA' PER VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO

1. FATTURA ELETTRONICA: NUOVE SPECIFICHE TECNICHE

È stata pubblicata in data 23 novembre 2020, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, la "Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro" (allegata alla presente circolare) che tiene conto delle nuove specifiche tecniche che tutti i contribuenti dovranno obbligatoriamente applicare nel processo di formazione delle fatture elettroniche a partire dal prossimo 1° gennaio 2021.

Con l'obiettivo di intercettare le molteplici situazioni di operazioni nelle quali l'Iva non trova esplicita evidenza in fattura (non imponibili, non territoriali, ecc.) o in relazione alle quali trovano applicazione particolari regole di assolvimento del tributo (inversione contabile o reverse charge), ai fini del loro futuro inserimento del modello Iva precompilato messo a disposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate, il formato Xml della fattura elettronica presenterà un maggior dettaglio con riferimento a:

- codice tipo-documento (codice TD),
- codice natura IVA dell'operazione (codice N).

Con riferimento ai "codici tipo-documento", la Guida dell'Agenzia delle Entrate, oltre a fornire indicazioni di dettaglio circa la compilazione pratica di alcune tipologie di documento (note di credito e debito semplificate, fatture da reverse charge interno, fatture per acquisti dall'estero, solo per citarne alcune...) fornisce una utile tabella che associa a ciascun codice tipo-documento il relativo adempimento, distinguendo tra fattura elettronica ordinaria e/o semplificata ed esterometro.

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi

Tabella riepilogativa dei codici tipo-documento

Codice	Descrizione	Flusso
TD01	fattura	FE/Esterometro
TD02	acconto/anticipo su fattura	FE
TD03	acconto/anticipo su parcella	FE
TD04	nota di credito	FE/Esterometro
TD05	nota di debito	FE/Esterometro
TD06	parcella	FE
TD07	fattura semplificata	FES
TD08	nota di credito semplificata	FES
TD09	nota di debito semplificata	FES
TD10	fattura di acquisto intracomunitario beni	Esterometro
TD11	fattura di acquisto intracomunitario servizi	Esterometro
TD12	documento riepilogativo (art. 6, DPR n. 695/1996)	Esterometro
TD16	integrazione fattura reverse charge interno	FE
TD17	integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero	FE
TD18	integrazione per acquisto di beni intracomunitari	FE
TD19	integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c.2 DPR 633/72	FE
TD20	autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6, comma 8 e 9 bis D.Lgs. n. 471/97 o art. 46, comma 5 D.L. n. 331/93)	FE
TD21	autofattura per splafonamento	FE
TD22	estrazione beni da Deposito IVA	FE
TD23	estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA	FE
TD24	fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)	FE
TD25	fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)	FE
TD26	cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 DPR 633/72)	FE
TD27	fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa	FE

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi

Quanto ai codici “natura Iva” delle operazioni, sempre la Guida dell’Agenzia delle Entrate, fornisce utili indicazioni in merito alle sottocategorie che meglio dettagliano le operazioni contrassegnate dai codici N2 (non soggette), N3 (non imponibili) e N6 (inversione contabile).

Tabella dei codici natura Iva

Codice	Descrizione
N2.1	Non soggette ad Iva ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/72
N2.2	Non soggette – altri casi
N3.1	Non imponibili – esportazioni
N3.2	Non imponibili – cessioni intracomunitaria
N3.3	Non imponibili – cessioni verso San Marino
N3.4	Non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
N3.5	Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
N3.6	Non imponibili – altre operazioni
N6.1	Inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2	Inversione contabile - cessione di oro e argento puro
N6.3	Inversione contabile - subappalto nel settore edile
N6.4	Inversione contabile - cessione di fabbricati
N6.5	Inversione contabile - cessione di telefoni cellulari
N6.6	Inversione contabile - cessione di prodotti elettronici
N6.7	Inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8	Inversione contabile - operazioni settore energetico
N6.9	Inversione contabile - altri casi

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi

Rispetto alla versione del precedente tracciato xml, le nuove specifiche introducono inoltre la possibilità di inserire in fattura ritenute di tipo previdenziale oltre alla “consueta” ritenuta d’acconto ai fini fiscali. Sarà pertanto possibile inserire più ritenute all’interno del medesimo documento.

Tabella delle tipologie di ritenute

Codice	Descrizione
RT01	Ritenuta persone fisiche
RT02	Ritenuta persone giuridiche
RT03	Contributo Inps
RT04	Contributo Enasarco
RT05	Contributo Enpam
RT06	Altro contributo previdenziale
RT01	Ritenuta persone fisiche
RT02	Ritenuta persone giuridiche

2. FATTURA ELETTRONICA: NOVITA' PER VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 dicembre 2020, in corso di pubblicazione, definisce le nuove e diversificate scadenze per il versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, nonché le procedure di recupero ed irrogazione delle sanzioni.

Il Decreto detta anche le regole per l’integrazione dell’imposta da parte dell’Agenzia delle Entrate quando, sebbene non indicata sul documento, l’imposta di bollo risulti invece dovuta ad avviso del fisco, nonché per la successiva interazione con i contribuenti che potranno variare i dati comunicati.

Le novità, che entreranno in vigore a partire dall’1 gennaio 2021, sono state inserite nel Decreto ministeriale del 17 giugno 2014, il quale stabilisce le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici, modificando il comma 2 dell’articolo 6.

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi

Integrazione e comunicazione

Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) dal 1° gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture che non riportano l'evidenza dell'assolvimento dell'imposta di bollo ma per le quali l'imposta risulta dovuta. Entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, l'informazione verrà messa a disposizione del cedente o prestatore, o dell'intermediario delegato, con le modalità telematiche da definirsi con un provvedimento che dovrà essere emanato dall'Agenzia delle Entrate.

Il cedente o prestatore, o l'intermediario delegato, qualora ritenga che, in relazione ad una o più fatture integrate, non risultano realizzati i presupposti per l'applicazione del bollo procede, entro l'ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati, disponendo pertanto di una stretta tempistica per controllare i dati ricevuti e variare gli stessi. Per le fatture elettroniche inviate nel secondo trimestre, la variazione può essere effettuata entro il 10 settembre dell'anno di riferimento. In assenza di variazioni, le integrazioni effettuate si intendono confermate.

Le scadenze di versamento

In base alle nuove tempistiche, il versamento dell'imposta di bollo dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre e non più, come al momento previsto, entro il giorno 20 del primo mese successivo allo stesso trimestre. Il bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2021 dovrà quindi essere versato entro il 31 maggio 2021. Le scadenze ordinarie presentano una particolarità quanto al secondo trimestre dell'anno: il pagamento andrà effettuato in questo caso entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura. Quindi il bollo per i mesi di aprile, maggio e giugno dovrà essere pagato entro il 30 settembre.

Tempistiche differenziate di pagamento sono possibili inoltre per il primo e secondo trimestre quando l'imposta dovuta risulti inferiore ai 250 euro: più precisamente, se il bollo complessivamente dovuto nel primo trimestre solare non supera tale importo, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può pagare entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre e quindi entro il 30 settembre. Se l'importo dell'imposta di bollo per i primi due trimestri solari, complessivamente considerato, non supera i 250 euro, il pagamento può essere effettuato entro il termine

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi

previsto per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre, e quindi entro il 30 novembre.

Recupero e sanzioni

Entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, viene comunicato in modalità telematica l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta, calcolata sulla base delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l'assolvimento dell'imposta nonché delle integrazioni. Per il secondo trimestre, il termine è prorogato al 20 settembre.

In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l'imposta dovuta, nonché la sanzione ridotta di un terzo e gli interessi, sono comunicati telematicamente al contribuente: il mancato pagamento entro 30 giorni, determina l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo di tali importi.

Calendario integrazione Agenzia delle Entrate, variazioni del contribuente e comunicazione dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche (emesse dall'1.1.2021)

Trimestre	Integrazione AdE	Variazioni contribuente	Comunicazione AdE imposta dovuta
Gennaio-Febbraio-Marzo	15 aprile	30 aprile	15 maggio
Aprile-Maggio-Giugno	15 luglio	10 settembre	20 settembre
Luglio-Agosto-Settembre	15 ottobre	31 ottobre	15 novembre
Ottobre-Novembre-Dicembre	15 gennaio	31 gennaio	15 febbraio

Calendario versamento imposta di bollo su fatture elettroniche (emesse dall'1.1.2021)

Trimestre	Scadenza ordinaria	Scadenza con "soglia 250 euro"
Gennaio-Febbraio-Marzo	31 maggio	· se il bollo del 1 [^] trimestre è inferiore a 250 euro: entro il 30 settembre · se la somma del bollo del 1 [^] e 2 [^] trimestre è inferiore a 250 euro: entro il 30 novembre
Aprile-Maggio-Giugno	30 settembre	· se il bollo del 1 [^] trimestre è inferiore a 250 euro: entro il 30 settembre · se la somma del bollo del 1 [^] e 2 [^] trimestre è inferiore a 250 euro: entro il 30 novembre
Luglio-Agosto-Settembre	30 novembre	30 novembre
Ottobre-Novembre-Dicembre	28/29 febbraio	28/29 febbraio

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi

* * * * *

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Alessandro Michetti

